

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 DEL 23 DICEMBRE 2008

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO. CONFERMA DELL'INCARICO.

L'anno duemilaotto addì ventitre del mese di dicembre alle ore 11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

Monti Felice	SINDACO	PRESENTE
Romanati Gino	ASSESSORE	PRESENTE
Massara Valentino	ASSESSORE	PRESENTE
Prone Ambra	ASSESSORE	ASSENTE
Mora Roberto	ASSESSORE	ASSENTE

Assiste il Segretario comunale dottor Roberto Mirotta;

Il signor Felice Monti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO. CONFERMA DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 49 comma 2°, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Amministrativa generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 23/12/2008

Il Responsabile dell'Area Amministrativa generale
(f.to dott. Roberto Mirotta)

Ai sensi dell'art. 49 comma 2°, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 23/12/2008

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(f.to Piera Cavallotti)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 17/10/2006 con la quale fu disposta la conferma dell'incarico relativo al servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi in canile rifugio gestito dalla società Dog's World s.a.s. di Carpignano Sesia per un biennio con decorrenza 2/10/2006;

DATO ATTO che, in vista della scadenza del contratto, è stato contattato l'affidatario che ha manifestato interesse al prolungamento dell'incarico, per eguale periodo, alle stesse condizioni economiche col solo aggiornamento del corrispettivo alle variazioni dell'indice Istat;

LETTA la bozza di convenzione per il servizio di alloggio in canile rifugio per i cani rinvenuti o vaganti o randagi sul territorio comunale, già di fatto applicata ancorché non formalizzata;

RITENUTO di prevedere, già da ora, la possibilità, da parte dei contraenti, di convenire una proroga per eguale periodo a condizioni da concordare, giudicate congrue, che tengano conto dell'effettiva dinamica del potere d'acquisto;

DATO ATTO che nel bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010 è previsto apposito stanziamento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- 1) Di affidare alla società Dog's World s.a.s. di Raimondi Giancarlo e Davide con sede in Carpignano Sesia, cascina Comunità 1, p.iva 02002360036, la gestione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi in canile rifugio decorrente dal 2/10/2008 fino al 1/10/2010 alle condizioni indicate nella allegata convenzione con la possibilità di proroga come in premessa.
- 2) Di impegnare allo scopo di cui al punto 1) l'importo presunto di € 310,00 al capitolo 1578, intervento 1.09.03.03 del Bilancio di previsione per l'anno 2008 riservando stanziamento presunto di € 1.500,00 su base annua nei bilancio degli anni 2009 e 2010.
- 3) Di dare mandato al Responsabile del servizio di sottoscrivere la convenzione in rappresentanza del Comune.
- 4) Di comunicare la presente deliberazione ai capi Gruppo consiliari contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art.125 del D.L.vo 267/00;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4) del D.Lgs.267/2000.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORISO E LA SOCIETA' "DOG'S WORLD S.A.S. di Raimondi Giancarlo e Davide" PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge, tra

- Il Comune di SORISO

e

- La Società Dog's World S.a.s. di Raimondi Giancarlo e Davide, con sede legale in Cascina Comunità 1 – Carpignano Sesia (No)

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Soriso, affida alla Società "Dog's World S.a.s. di Raimondi Giancarlo e Davide", d'ora in poi denominata "Società", i servizi di:

a) canile rifugio;

per i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Soriso.

I servizi summenzionati sono diretti all'attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 N. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile privato per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

ART. 2 – TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati non identificati, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Ogni cane privo di identificazione, rinvenuto sul territorio del Comune, prestatigli adempimenti sanitari necessari, potrà, a discrezione della Società, essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla data della cattura qualora la proprietà del cane non sia stata rivendicata da alcuno.

La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la Società a darne immediata comunicazione al Comune di Soriso ed all'ASL di competenza.

Nel caso di cani identificati il cui legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto alla Società, sarà cura del Comune provvedere al mantenimento economico dello stesso.

La Società garantisce previa richiesta formale del Comune di Soriso ad alloggiare cani identificati per i quali il proprietario non possa provvedere alla loro custodia e al mantenimento.

Il Comune di Soriso ne garantisce il mantenimento economico alla stessa tariffa applicata per i propri cani giacenti nel Canile Rifugio fino al momento del ritiro da parte del legittimo proprietario.

ART. 3 – PROFILASSI, CURE, STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI

La Società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina, in conformità dei principi di cui alla L. 281/1991, la Società, per il tramite del medico veterinario incaricato provvederà a praticare la sterilizzazione: a) dei cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all'anagrafe canina; b) dei cani di sesso femminile tatuati per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore.

Il Comune di Soriso si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese di sterilizzazione sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

La Società provvederà alla profilassi sanitaria periodica gratuitamente (vaccinazioni, controllo parassiti interni ed esterni, profilassi periodica della filaria) esclusi medicinali e trattamenti straordinari che necessitassero per la salute dei cani secondo le disposizioni del veterinario incaricato.

Il Comune di Soriso si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese mediche straordinarie sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

ART. 4 – SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità,

In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, o di recupero di una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria o in assenza di esso tramite servizio autorizzato. Tutte le spese inerenti saranno al carico del Comune.

ART. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà alla Società:

1. L'importo giornaliero di € 3.00 + IVA per ogni cane alloggiato in box del canile rifugio. Tale importo grava sul Comune fino al momento dell'adozione e/o decesso dell'animale.
2. L'importo di € 60.00 + IVA (una tantum) per ogni salma di cane da incenerire.

La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio è gratuita. È escluso ogni intervento sanitario straordinario.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l'invio di fattura trimestrale con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento dell'importo come indicato in fattura dovrà essere effettuato dal Comune mediante bonifico bancario. Il Comune non potrà detrarre, a sua discrezione, dall'importo della fattura le spese sostenute per effettuare il bonifico bancario.

In caso di mancato e/o inesatto pagamento dell'importo della fattura e/o di pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine suindicato di trenta giorni, decorreranno a carico del Comune interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.

09/10/2002 N. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), interessi che verranno computati nella fattura del trimestre successivo.

Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell'Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti.

ART. 6 – DURATA

La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 2 (due), con decorrenza 02.10.2008 e scadenza il 01.10.2010 e potrà essere prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio competente sentita la Società.

Disdetta della presente Convenzione dovrà pervenire alla Società tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa.

Le spese per l'eventuale registrazione, nonché tutti i costi e/o diritti (di segreteria, marche da bollo, ecc...) inerenti alla presente Convenzione verranno corrisposti da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune e/o Società), la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

ART. 8 – DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Roberto Mirotta)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 23 DICEMBRE 2008 ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)
